

Sentenza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, n. 1051 del 16 maggio 2019

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

In persona del GIUDICE UNICO, dr.ssa Alessandra Ramon ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2016 da:

SOCIETA' IMMOBILIARE

ATTRICE

Contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione:

IN VIA PRINCIPALE

1. Accertare e dichiarare, in relazione al contratto di leasing immobiliare, n. OMISSIS/LM, sottoscritto il 13.11.2000, dalla AGENZIA IMMOBILIARE, il TEG del finanziamento per cui è causa, convenuto sia alla data di stipula e/o applicato nel corso del rapporto, tenendo conto di ogni spesa, onere e remunerazione, a qualunque titolo, convenute e connesse all'utilizzo del credito (compresi, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori), nonché determinare il piano di ammortamento applicato e l'incidenza sul costo globale del finanziamento; successivamente, comparare il TEG al tasso soglia, tempo per tempo vigente, rilevato trimestralmente per le operazioni relative ai mutui ipotecari ed applicabile al caso de quo;
2. Accertato e dichiarato che la BANCA ha, per i fatti esposti in narrativa, pattuito, alla data di stipula del contratto sopra indicato, ovvero applicato nel corso del rapporto, un tasso effettivo globale, tenuto conto del tasso corrispettivo e/o moratorio, delle spese, commissioni, remunerazioni a qualunque titolo connessi all'erogazione del credito (compresi, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori), superiore al tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 della L.108/96 e dell'art. 644 c.p., dichiarare, per le causali ivi dedotte, la nullità della clausola determinativa degli interessi per contrarietà a dette norme imperative e priva di causa ex art. 1418 c.c. e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815 c.c., la gratuità del contratto indicato in narrativa; conseguentemente, rideterminare il piano di ammortamento utilizzabile, secondo il numero e la cadenza delle rate già convenute in sede di stipula, senza applicazione di interessi sin dall'origine;
3. Accertare e delibare che, anche alla luce del contratto e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che contiene sia il capitale, che gli interessi corrispettivi (e le spese), la BANCA ha convenuto e/o applicato nel corso del rapporto, un TEG superiore al Tasso Soglia e, conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi per contrarietà a dette norme imperative e priva di causa ex art. 1418 c.c. e, per l'effetto, ex art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del contratto; conseguentemente, rideterminare il piano di ammortamento utilizzabile, secondo il numero e la cadenza delle rate già convenute in sede di stipula, senza applicazione di interessi sin dall'origine;

Sentenza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, n. 1051 del 16 maggio 2019

4. Condannare, quindi, la BANCA, alla restituzione, ex art. 2033 c.c., di tutte le somme indebitamente corrisposte dall'attrice, a titolo di interessi non dovuti, quantificate anche a mezzo di CTU contabile, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da ciascun indebito pagamento fino all'effettivo soddisfo, nonché del risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p., nell'importo che verrà determinato in corso di causa, maggiorato degli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

IN VIA SUBORDINATA Principale

5. Accertata e dichiarata nulla la clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza, perché posta in violazione degli art. 1284- 1346 - 1418 - 1419 c.c., incompatibilmente con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 cc o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela previsti dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, Legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) individuando il saggio di interesse legale applicabile in sostituzione del tasso convenzionale nullo sulle rate, e per l'effetto determinare l'importo delle maggiori somme indebitamente incassate a titolo di interessi ultra legali non dovuti; condannare la convenuta a restituire agli attori le maggiori somme non dovute, corrisposte per le rate di ammortamento, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo; determinare per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale ferma la cadenza e la durata delle rate originariamente previste, senza capitalizzazione;

Subordinata 6. Accertata e dichiarata la difformità tra Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) dichiarato in contratto e Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), realmente pattuito, ovvero tra T.A.E.G. dichiarato e T.A.E.G. contrattuale applicato nel piano di ammortamento, dichiarare la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra legale, contenuta nel leasing *de quo*, perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché dei principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o degli artt. 1283 e 1284 c.c. o dell'art. 1322 c.c., siccome ha creato l'incertezza del tasso e, per l'effetto, ricalcolare l'intero piano di rimborso del capitale, ferma la cadenza e la durata delle rate originariamente previste, al tasso legale, di volta in volta in vigore, sin dall'origine, sulle rate di ammortamento, in sostituzione di quello convenzionale nullo, senza capitalizzazione; quindi, condannare la BANCA a restituire all'attrice, previa la compensazione con eventuali somme a credito, la somma illegittimamente incamerata, così come accertata in corso di causa, a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per interessi eccedenti il saggio legale; in ogni caso, riconoscendo all'attrice, sugli importi indebitamente incassati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati da ciascuna scadenza mensile corrisposta, fino all'effettivo soddisfo. 7. Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere fra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul contratto di leasing per cui è causa. 8. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On. Le Giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite, per i motivi esposti in narrativa. 9. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa".

Per parte convenuta:

- conclude per il rigetto della domanda in quanto inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto; - per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite secondo la vigente normativa, oltre spese generali IVA e CPA.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9.3.2016, la SOCIETA' IMMOBILIARE evocava in giudizio BANCA, esponendo di aver stipulato, in data 13.11.2000, il contratto di locazione finanziaria n. OMISSIS per l'acquisto dell'immobile sito in OMISSIS, tramite il finanziamento di lire 811.250.000,00, da restituire in 119 rate mensili di lire 7.684.000,00;

che, al termine del rapporto, aveva chiesto ad un professionista la verifica della correttezza dell'operato della società di Leasing, al fine di accertare la conformità delle condizioni contrattuali, come predisposte unilateralmente dalla Concedente, alle norme vigenti ed applicabili in materia, con particolare attenzione alle norme imperative dell'ordinamento giuridico codificate nella L. 108/96, negli artt. 644 cp, 1283, 1284 cc, e che all'esito della consulenza era emersa la nullità della clausola determinativa degli interessi, perché pattuita in violazione di norme imperative dell'ordinamento giuridico, ex l.108/96 e conseguentemente per la gratuità ex art. 1815 cc del contratto stipulato, con diritto dell'utilizzatore a vedersi restituire tutte le somme indebitamente versate al Leasing a titolo di interessi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle dette somme, da ciascuna scadenza fino all'effettivo saldo, nonché al risarcimento dei danni;

concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per contrarietà a norme imperative e priva di causa ex art. 1418 c.c. e, per l'effetto, dichiararsi, ex art. 1815 c.c., la gratuità del contratto indicato in narrativa, conseguentemente rideterminando il piano di ammortamento utilizzabile, secondo il numero e la cadenza delle rate già convenute in sede di stipula, senza applicazione di interessi sin dall'origine, e per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Si costituiva la convenuta, eccependo la nullità dell'atto di citazione, deducendo che l'attore avrebbe dovuto indicare compiutamente le singole somme indebitamente contabilizzate e/o riscosse dall'intermediario finanziario, specificando i periodi di riferimento, ovvero i trimestri in cui si sarebbe verificata l'usura e, nel merito, contestando l'assoggettabilità degli interessi moratori alla soglia antiusura e chiedendo pertanto il rigetto delle domande attoree.

Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di CTU; all'esito della CTU, all'udienza del 23.1.2019, le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte; il Gi tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art 190 cpc.

Le domande attoree sono infondate e devono pertanto essere respinte.

L'espletata CTU, con motivazione logica ed esaustiva, ha accertato che non sono stati pattuiti interessi corrispettivi illeciti, essendo i tassi previsti nel contratto inferiori al tasso soglia del periodo di riferimento (TAEG 6,090% rispetto al tasso soglia pari al 10,965%: cfr pag 6 CTU).

Con riferimento agli interessi moratori, va premesso il rilievo in ordine alla diversa funzione rispetto agli interessi corrispettivi: questi ultimi hanno invero una funzione remuneratoria, i primi, invece, risarcitoria del ritardo nell'adempimento.

Diverse pronunce hanno escluso l'applicabilità agli interessi moratori della verifica del rispetto del tasso soglia, sul presupposto che l'art 644 cp fa riferimento agli interessi dati o promessi quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, e che recentemente il DL 132/2014, convertito con legge 162/2014, ha previsto un interesse di mora per le ipotesi di assenza di specifica convenzione delle parti sul punto parametrato mediante rinvio al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al d. lgs. 231/2002, per diverse operazioni superiore al tasso soglia.

E' stato poi affermato che appare scorretto verificare l'eventuale superamento del tasso soglia sommando il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori (cfr. Trib Milano sentenza n. 4764/2017 del 26/05/2017), sicché *“Entrambe le tipologie di interessi potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e*

Sentenza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, n. 1051 del 16 maggio 2019

conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi” (Trib. di Milano sent. n. 12148/2015). Ed il fatto che l’interesse moratorio sia calcolato sulla base di quello corrispettivo (maggiorando questo di due punti percentuali), non implica che i due frutti vadano a sommarsi.

Al più un cumulo dei due tassi può rilevare *“con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario [...] determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia”* (Trib. di Milano sent. n. 12148/2015).

Tale verifica nel caso in esame è tuttavia superflua, considerato che il negozio non è mai entrato nella fase patologica.

Il CTU ha invero accertato che *“non sono mai stati addebitati nel corso del rapporto inter partes interessi di mora”* (cfr. pag 7 della CTU).

Ne consegue che, poiché il rapporto *inter partes* è cessato, secondo quanto allegato dalla stessa parte attrice (cfr. pag 2 dell’atto di citazione), e un’applicazione di interessi moratoria dev’essere pertanto esclusa anche per il futuro, deve escludersi la sussistenza dell’interesse ad agire dell’attrice in ordine alla domanda sul punto.

In tal senso l’orientamento della giurisprudenza è consolidato e condivisibile: è esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire laddove sia lamentata l’usurarietà di interessi moratori mai applicati, attesa la regolarità dei pagamenti, perché tale eventuale nullità non implicherebbe il venir meno dell’obbligazione di pagare gli interessi corrispettivi ove non usurari, come nel caso di specie: *“deve evidenziarsi come... in assenza di specifica allegazione e prova della applicazione di interessi di mora (e della misura degli stessi), non si vede dove risieda l’interesse ad agire di parte attrice. Se infatti interessi corrispettivi e di mora hanno autonomia ontologica e funzionale (ove i primi integrano il corrispettivo del contratto di mutuo e i secondi sono preordinati a risarcire, in via preventiva e forfettaria, il mutuante del solo eventuale ritardo nell’adempimento), deve concludersi nel senso che anche ove si verificasse il superamento del tasso soglia relativamente agli interessi di mora, la nullità ex art. 1815/2 c.c. travolgerebbe la clausola relativa agli interessi moratori, senza invero incidere sul diritto alla corresponsione degli interessi corrispettivi fissati nel rispetto del tasso soglia”* (Trib. Savona 20.2.2017; conf. Trib. Venezia 15.10.2014, Trib. Ferrara 16.12.2015, Trib. Mantova 8.9.2016).

Posto che l’interesse ad agire si identifica con il vantaggio che l’istante intende realizzare con la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 8236/03 e Cass. n. 10036/15) e postula la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. n. 5420/02), e che, nel caso di specie, essendo il rapporto concluso, non può prospettarsi alcun risultato utile e concreto (Cass. n. 9013/16), la domanda dev’essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico della parte attrice e liquidate in dispositivo le spese di lite sostenute dalla parte convenuta; sono poste definitivamente a carico dell’attrice le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE CIVILE e PENALE di VENEZIA

Definitivamente pronunciando nella causa

Sentenza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, n. 1051 del 16 maggio 2019

- Rigetta le domande proposte da SOCIETA' IMMOBILIARE nei confronti di BANCA;
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in euro 10.343,00 per compensi, euro 518,00 per spese, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Venezia, 14.5.2019

Il Giudice Est
Alessandra Ramon

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS